



Istituto Comprensivo “Martiri della Libertà”

Scuola dell'Infanzia / Primaria / Secondaria di 1° grado
Piazza Combattenti d'Italia,21/a – 13017 QUARONA (VC) – C.F. 91011960027
Tel. 0163 430301 - Fax 0163 432513 - Sito web: www.icquarona.gov.it
Email: vcic81200r@istruzione.it Posta certificata: vcic81200r@pec.istruzione.it

Quarona, 25 luglio 2018

A tutti i Genitori / Tutori / Affidatari degli alunni iscritti all'istituto scolastico.
Al sito web dell'istituto.

OGGETTO: Obblighi vaccinali introdotti dal Decreto Legge 7 giugno 2017 n. 73 – Adempimenti in vista dell'anno scolastico 2018/2019.

Gentili Genitori,

come vi è sicuramente già noto, il Decreto Legge 7 giugno 2017 n. 73, convertito con Legge 31 luglio 2017 n. 119, ha introdotto nuovi obblighi vaccinali per i minori di età 0-16 anni, collegando l'assolvimento dell'obbligo alla questione della frequenza scolastica e introducendo un complesso sistema di rapporti tra famiglie, scuole e aziende sanitarie locali, di cui c'è traccia (neppure completa) nella sezione “Normativa scolastica” del sito web del nostro istituto scolastico.

Il Decreto Legge 73/2017 prevede due disposizioni di particolare rilevanza in riferimento alle scuole e alla frequenza scolastica:

- 1) per quanto riguarda gli asili nido e le scuole dell'infanzia, la mancata osservanza degli obblighi vaccinali comporta l'interdizione dalla frequenza della scuola per il bambino, anche se viene mantenuto, fino a tutto l'a.s. 2018/2019, il diritto a conservare l'iscrizione e a riprendere la frequenza nel momento in cui siano stati assolti gli obblighi;
- 2) per quanto riguarda la scuola dell'obbligo (primaria, secondaria di primo grado e primo biennio della secondaria di secondo grado oppure istruzione e formazione professionale), la mancata osservanza degli obblighi vaccinali non comporta la decadenza del diritto alla frequenza ma richiede al dirigente scolastico di tenere conto, ove possibile, del numero degli alunni non vaccinati nella composizione delle classi.

Questi due contenuti caratterizzanti non sono stati finora aboliti e mantengono pertanto la loro validità. Sono tuttavia cambiati alcuni aspetti delle scadenze e delle modalità di regolarizzazione per le famiglie.

Secondo le disposizioni normative (Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione, Regione Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte) in vigore fino ad alcune settimane fa, le famiglie dovevano rispettare due scadenze tassative entro le quali dimostrare l'avvenuto adempimento degli obblighi vaccinali:

- il 10 marzo 2018 per quanto riguarda l'anno scolastico 2017/2018;
- il 10 luglio 2018 per quanto riguarda l'anno scolastico 2018/2019.

Nelle scorse settimane il Ministero della Salute e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca hanno però emanato (cfr. nota prot. MIUR n. 2405 del 6/07/2018) una nuova circolare congiunta, che l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte ha provveduto a trasmettere a tutte le scuole della regione con circolare prot. n. 10519 del 9/07/2018. Secondo le nuove disposizioni dei due ministeri, risulta ora sufficiente presentare un'autodichiarazione con la quale i genitori garantiscono di aver preso appuntamento presso i servizi vaccinali dell'ASL di riferimento territoriale per effettuare le vaccinazioni mancanti.

Per maggiore chiarezza e precisione riporto testualmente dalla circolare che l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte ha inviato ai dirigenti scolastici:

“Poiché nella regione Piemonte è stata istituita l'anagrafe vaccinale e ci si è avvalsi della procedura semplificata di cui all'art. 3-bis del decreto-legge n. 73 del 2017, le SS.LL. dovranno attenersi a quanto esplicitato nel paragrafo II) della circolare allegata. Nello specifico, per il solo anno scolastico e calendario annuale 2018/2019, i minori indicati negli elenchi con le diciture “non in regola con gli obblighi vaccinali”, “non ricade nelle condizioni di esonero, omissione o differimento”, “non ha presentato formale richiesta di vaccinazione” potranno essere ammessi alla frequenza delle istituzioni del sistema nazionale d'istruzione, dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie dietro presentazione da parte dei genitori/tutori/affidatari, entro il 10 luglio 2018, di una dichiarazione sostitutiva che attesti l'effettiva somministrazione delle vaccinazioni non risultanti dall'Anagrafe regionale ovvero la richiesta di prenotazione delle vaccinazioni non ancora eseguite, che sia stata effettuata posteriormente al 10 giugno 2018, ferme restando le verifiche sulla veridicità di tale dichiarazione ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, nel rispetto delle disposizioni previste dal Reg.UE 2016/679. [omissis] In ogni caso, per quanto riguarda la scuola dell'infanzia e i servizi educativi per l'infanzia, si ribadisce quanto rappresentato nella circolare del 1° settembre 2017, ovvero che la mancata presentazione della documentazione nei termini previsti non comporterà la decadenza dall'iscrizione e i minorenni potranno frequentare la scuola dell'infanzia e i servizi educativi per l'infanzia dal momento in cui i relativi genitori/tutori/affidatari avranno presentato la documentazione ovvero la dichiarazione sostitutiva con le modalità sopra descritte.”

Ancora più recentemente è pervenuta alle scuole una circolare della Regione Piemonte (prot. n. 16030/A1409A del 18/07/2018), con la quale si precisa che le istituzioni scolastiche

riceveranno “entro e non oltre il 1° settembre 2018” dalle ASL di competenza gli elenchi dei minori non in regola con gli obblighi vaccinali. Anche in questo caso riporto testualmente una parte del contenuto della circolare:

“Le ASL, dopo aver effettuato i controlli dei nominativi pervenuti dalle scuole, restituiranno esclusivamente i nominativi dei minori “non in regola con gli obblighi vaccinali”, entro e non oltre il 1° settembre 2018.

I soggetti non in regola con gli obblighi vaccinali dovranno presentare prima dell’inizio del calendario scolastico 2018-2019 una dichiarazione sostitutiva che attesti l’effettiva somministrazione delle vaccinazioni ovvero la richiesta di prenotazione delle vaccinazioni non ancora eseguite. Restano fermi gli obblighi di verifica delle veridicità di tali dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia e i servizi educativi dell’infanzia, la mancata presentazione di tale documentazione non comporterà la decadenza dell’iscrizione e i minorenni potranno ugualmente frequentare dal momento in cui esibiranno la documentazione richiesta.

Per ottenere la prenotazione delle vaccinazioni non ancora eseguite è necessario contattare il servizio vaccinale della ASL di appartenenza. L’appuntamento vaccinale non dovrà avere data successiva al 31 dicembre 2018 e potrà essere rilasciato dalla ASL anche per via telefonica o per posta elettronica (non sono necessarie PEC o raccomandate AR).”

Sulla base di quanto esposto, invito tutti i Genitori / Tutori / Affidatari degli alunni non in regola con i vigenti obblighi vaccinali a presentare entro e non oltre la settimana precedente l’inizio delle lezioni (lunedì 10 settembre 2018), e possibilmente con la massima celerità e non oltre il 31 agosto 2018, una dichiarazione che attesti di aver nel frattempo provveduto a far somministrare le vaccinazioni, oppure che attesti la richiesta di prenotazione, effettuata dopo il 10 giugno e per una data non successiva al 31 dicembre 2018, delle vaccinazioni non ancora eseguite. Per gli alunni iscritti alla scuola dell’infanzia la mancata presentazione della dichiarazione non renderà possibile la frequenza scolastica, che potrà riprendere a successiva dimostrazione di aver adempiuto agli obblighi.

A disposizione per ulteriori chiarimenti, saluto cordialmente.



Il Dirigente Scolastico

Prof. Enzo Portalupi

(FIRMATO DIGITALMENTE)